

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6107

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO) (*)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999

Presentato il 3 ottobre 2005

ONOREVOLI DEPUTATI !

1.1 Motivazioni dell'Accordo.

Le grandi potenzialità economiche dell'Africa, costituite sia da enormi risorse

non sfruttate che da mercati ancora fuori dall'economia mondiale, stimolano l'attenzione da parte della Comunità internazionale.

L'opportunità della stipula con il Gabon di un Accordo sulla promozione e la

(*) **Ministro in carica alla data (16 settembre 2005) della deliberazione del Consiglio dei ministri.**

protezione degli investimenti trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico che politico.

Sul piano politico appare evidente il ruolo, particolarmente apprezzato dalla Comunità internazionale, svolto dal Gabon nel trovare una soluzione alle crisi regionali che è valso al Paese numerosi riconoscimenti di prestigio, fra cui l'elezione alla Presidenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2004.

Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai Paesi dell'Africa a sud del Sahara, grazie anche all'avvio, come nel caso del Gabon, di riforme economiche concordate con le istituzioni internazionali finanziarie ed un migliore impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per i nostri operatori economici già presenti nell'area sia per sviluppare ulteriormente i nostri investimenti sul mercato locale.

Gli elementi che caratterizzano l'economia del Gabon sono i seguenti:

elevata dipendenza dalle risorse petrolifere, che sono però in progressiva diminuzione;

un livello di reddito *pro-capite* alto rispetto alla media africana, ma minacciato dall'eccessiva dipendenza dal settore petrolifero;

miglioramento dei rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali, che ha consentito al Paese di beneficiare di due recenti operazioni di ristrutturazione del debito estero.

Il declino della produzione petrolifera ha visto il Gabon scendere al quarto posto tra i produttori in Africa, superato dalla Guinea equatoriale, e questo nonostante le nuove prospezioni della Shell e della sudafricana Sasol. I barili di greggio giornalmente prodotti non superano i 210.000, contro i 350.000 di qualche anno fa.

Per ridurre la dipendenza dal settore petrolifero (il 75 per cento circa del totale delle esportazioni gabonesi), il Governo sta conducendo dal 1995 un'opera di « diver-

sificazione ». In tale contesto le priorità nazionali sono rappresentate da:

incoraggiamento degli investimenti produttivi (non solo agricoli);

gestione sostenibile delle risorse forestali (il 76 per cento del territorio gabonese è costituito da foresta);

sfruttamento più razionale delle risorse minerarie, in particolare dei giacimenti di manganese che dal 1997 ad oggi hanno visto quasi triplicare il capitale che vi è investito. Proprio tale fase di transizione dell'economia del Gabon offre nicchie di opportunità per le imprese straniere che operano nei settori sopraindicati.

Grazie all'appartenenza alla Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale e al supporto della Banca degli Stati dell'Africa centrale (BEAC), che controlla le emissioni di moneta nei Paesi membri, l'inflazione si mantiene bassa, stimata intorno al 1,1 per cento nel 2004. Il Gabon ha ottenuto, anche grazie all'appoggio dell'Italia, un credito *stand-by* di 102 milioni di dollari, quale supporto alle riforme economiche intraprese per lo sviluppo dei settori non petroliferi dell'economia.

Le relazioni tra i due Paesi sono sostanzialmente buone. Infatti anche l'interscambio commerciale ha registrato nel 2004 un significativo incremento passando da 79 a 105 milioni di euro, aumento dovuto essenzialmente ad un incremento delle nostre esportazioni. In particolare l'Italia ha interessi soprattutto nel settore del legname, ove operano alcune società sia con investimenti diretti che con l'importazione della materia prima. L'interesse petrolifero italiano ha avuto come massima presenza ventennale *in loco* l'ENI prima che quest'ultimo decidesse di chiudere nel 2003 la propria rappresentanza nel Paese. Da parte gabonese si insiste da tempo per una intensificazione dei rapporti tra l'Italia e il Gabon tanto a livello politico che economico. Nel 2004 vi è stata una missione in Gabon dell'onorevole Michellini in qualità di rappresentante del

Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione del piano G8 per l'Africa, mentre da parte gabonese si è avuta la visita in Italia del Ministro degli esteri Ping. Quest'ultimo in occasione del suo incontro con il suo omologo italiano ha evocato l'auspicio del Gabon di poter effettuare una missione economica in Italia per approfondire i contatti con l'imprenditoria italiana che ha già mostrato interesse per alcuni determinati settori quali il legname, il turismo e la pesca.

È quindi in questo nuovo corso dell'economia gabonese e del prevedibile sviluppo economico che da esso potrebbe scaturire che si inserisce l'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. Esso si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione di piccole e medie imprese e di *joint-venture* tra operatori economici delle due Parti.

1.2 Esame degli articoli.

L'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine « investimento », soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo 1, paragrafo 1).

In particolare l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando la clausola della nazione più favorita (articolo 3, paragrafo 1), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale

principio, sono però considerati compatibili con quanto previsto dal presente Accordo i privilegi che una delle Parti Contraenti riserverà a un Paese terzo sulla base della sua appartenenza a una Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, a un Accordo regionale o subregionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero (articolo 3, paragrafo 3).

È prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte Contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Il risarcimento sarà determinato sulla base di indici reali di riferimento internazionalmente accettati. In presenza di difficoltà di verifica del valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una valutazione equa degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa. Esso includerà gli interessi calcolati sulla base dei tassi LIBOR dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento che deve essere comunque trasferibile entro sei mesi. Viene inoltre contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione » prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5, paragrafo 3).

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare li-

beramente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio e comunque entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento. Detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento salvo diverso accordo (articoli 6 e 8).

Nel caso in cui una Parte Contraente o un suo Organismo delegato versi un risarcimento ad un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte Contraente, questa riconoscerà all'altra Parte od al suo Organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo 7). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti — come la nostra SACE — che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* ovvero al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (articolo 9).

Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'applicazione o interpretazione del presente Accordo, che non vengono risolte entro tre mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* su richiesta di una delle Parti (articolo 10).

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

Le Parti Contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il presente Accordo non influenza i termini a carattere più favorevoli conclusi tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente (articolo 12).

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti Contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. L'Accordo sarà rinnovato tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza (articolo 13). In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articolo 13, paragrafo 3).

Si ritiene che l'Accordo formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Gabon e degli investimenti gabonesi in Italia.

Le due Parti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso. In particolare contiene specifiche e integrazioni con riferimento agli articoli: 3 (Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più Favorita) e 9 (Regolamento delle Controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti).

1.3 Nota contabile.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica, di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori gabonesi in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti gabonesi in Italia

(articolo 5), anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno dell'esproprio stesso.

Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9 (e su richiesta delle Parti contraenti, all'articolo 10), così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Gabon ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

i soggetti italiani che hanno effettuato od effettueranno investimenti in Gabon;

i soggetti gabonesi che hanno effettuato od effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Gabon, principalmente nel settore petrolifero e nel settore del legname.

In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Gabon in settori diversi da quelli citati.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Gabon e gabonesi in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti Contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. È anche destinato a favorire il trasferimento dall'Italia al Gabon di *know-how* tecnico-manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo gabonese di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Gabon ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Gabon; non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE
SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

desiderosi di creare condizioni favorevoli per una più grande cooperazione economica tra loro e in particolare in ciò che concerne gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproche, sulla base degli accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa privata e ad accrescere la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" indica, indipendentemente dalla forma giuridica scelta e dal sistema giuridico di riferimento, tutti i beni investiti, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica della Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi e regolamenti di detta Parte. In un tale contesto generale, il termine "investimento" designa, in particolare, ma non esclusivamente:

a) i beni mobili e immobili, così come ogni altro diritto di proprietà "in rem", ivi compresi i diritti reali di garanzia su una proprietà di terzi, in quanto essi possano essere impiegati ai fini dell'investimento;

b) le azioni, le quote sociali od ogni altra forma di partecipazione alle società costituite sul territorio di una delle Parti Contraenti, le obbligazioni e ogni altro titolo di credito, come pure i titoli di Stato e pubblici in generale;

c) i crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi un valore economico e associati ad un investimento, allo stesso modo che gli introiti degli investimenti reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente articolo;

d) i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, "design" industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, "know how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e "good will";

e) ogni diritto di natura economica, attribuito dalla legge o dal contratto, ogni licenza e concessione conformi alle disposizioni in vigore per l'esercizio di attività economiche, compresa la prospezione, la coltivazione, l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

2. Il termine "investitore" designa una persona fisica o giuridica della Parte Contraente che ha effettuato o effettua degli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa, per ognuna delle Parti Contraenti, una persona fisica avente la nazionalità di quella Parte, conformemente alla legislazione in vigore.

4. Il termine "persona giuridica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, ogni entità avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti, e riconosciuta da quella conformemente alle leggi nazionali, come organismi pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o no.

5. Il termine "redditi" designa le somme ottenute o da ottenere in seguito ad un investimento, compresi in particolare, profitti o parte dei profitti, interessi, rendimenti di capitali, dividendi, "royalties", retribuzioni per l'assistenza e i servizi tecnici e altre somme dovute, compresi i redditi reinvestiti e gli aumenti di capitale.

6. Il termine "territorio" designa le zone delimitate dalle frontiere terrestri e le "zone marittime". Queste comprendono le zone marine e sottomarine sottoposte alla sovranità delle Parti Contraenti o sulle quali queste esercitano, conformemente al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizionali.

ARTICOLO 2**Promozione e protezione degli investimenti**

1. Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare gli investimenti sul suo territorio ed autorizza gli investimenti conformemente alla propria legislazione.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le società e le imprese nelle quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in nessuna maniera colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3**Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più Favorita**

1. Ciascuna delle Parti Contraenti, sul proprio territorio, assicura agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo.

2. Il trattamento riservato alle attività legate agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività similari legate agli investimenti degli investitori della Parte Contraente o di quelli di tutti i Paesi terzi.

3. Le disposizioni contemplate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riserverà, a un Paese terzo, sulla base della sua appartenenza a una Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, a un Accordo regionale o subregionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio trans-frontaliero.

ARTICOLO 4**Indennizzo per Danni o Perdite risultanti da Fatti di Guerra o da Avvenimenti analoghi.**

Gli investitori dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, delle perdite o danni per causa di guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa sul territorio della detta Parte Contraente, ricevono un risarcimento adeguato e beneficiano, in ogni caso, di un trattamento che non sarà meno favorevole di quello accordato dalla detta Parte Contraente ai suoi propri investitori e non meno favorevole di quello accordato dalla detta Parte Contraente agli investitori di tutti gli Stati terzi.

ARTICOLO 5**Indennizzo in caso di Nazionalizzazione o Esproprio.**

1. Gli investimenti contemplati nel presente Accordo non saranno soggetti a nessuna misura che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento che ad essi si ricollegano, fatta eccezione per le disposizioni di legge e le pronunce e ordinanze emesse dalle autorità giudiziarie competenti.

Gli investimenti degli investitori di una della Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, sequestrati o sottoposti a delle misure aventi un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte, se non per fini di interesse pubblico o per motivi di interesse nazionale e contro un risarcimento immediato, completo e effettivo e a condizione che tali misure siano adottate su una base non discriminatoria e conformemente alle disposizioni e alle procedure di legge.

Il risarcimento adeguato sarà equivalente al valore effettivo dell'investimento sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato sulla base di indici reali di riferimento internazionalmente accettati.

In presenza di difficoltà di verifica del valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una valutazione equa degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati delle attività dell'impresa che ad essa si ricollegano. Il risarcimento comprenderà gli interessi scaduti alla data del pagamento, calcolati ai tassi "LIBOR sei mesi" e a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio. In assenza di un accordo tra gli investitori e la Parte ospitante, l'ammontare del risarcimento sarà definito conformemente alle procedure di regolamento delle controversie contemplate all'articolo 9 del presente Accordo. Quando esso sarà stato stabilito, il risarcimento verrà rapidamente saldato e autorizzato al rimpatrio.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo saranno applicate ugualmente ai redditi di un investimento così come, in caso di liquidazione, ai benefici dell'indennità di liquidazione.

3. Quando, dopo l'esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, nella totalità o in parte, per i fini sopramenzionati, i proprietari o gli aventi causa hanno il diritto di acquistare di nuovo il bene al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 Trasferimenti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantisce agli investitori dell'altra Parte, dopo il ^{l'adempimento} ~~pagamento~~ da parte loro di ogni ^{obbligazione} ~~obbligazione~~ fiscale, il trasferimento all'estero, ed in ogni divisa convertibile e senza ritardo ingiustificato, di quanto segue:

- a) i capitali e le parti addizionali dei capitali impiegati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
- b) gli introiti netti, i dividendi, le "royalties", le remunerazioni per l'assistenza e i servizi tecnici, gli interessi e altri profitti;
- c) le somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione, di un investimento;
- d) i fondi per il rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento degli interessi risultanti;

e) le remunerazioni e le indennità percepite dai cittadini dell'altra Parte Contraente in ragione del lavoro subordinato e dei servizi effettuati nell'ambito della realizzazione di un investimento effettuato sul suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle proprie leggi e regolamenti nazionali in vigore;

f) il pagamento delle indennità effettuato in virtù degli articoli 4 e 5 qui sopra.

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il medesimo trattamento di quello riservato ai trasferimenti risultanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di un Paese terzo, se questo si rivelasse più favorevole.

3. ^{Gli obblighi} Le obbligazioni fiscali contemplate al paragrafo 1 del presente articolo sono considerate come assolte quando l'investitore ha instaurato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento è stato effettuato.

ARTICOLO 7

Surrogazione

Se una Parte Contraente o uno dei suoi Organismi ha concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai sui investitori sul territorio dell'altra Parte e ha effettuato dei pagamenti sulla base della garanzia accordata, questa Parte Contraente sarà riconosciuta surrogata di diritto, nella stessa posizione creditoria degli imprenditori assicurati. Per ciò che riguarda i pagamenti da effettuare a favore di una delle Parti Contraenti o del suo Organismo in virtù di questa surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti contemplati agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso nel termine di sei mesi, a condizione che il pagamento delle obbligazioni fiscali sia stato effettuato nel frattempo.

I detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento salvo un accordo particolare tra l'imprenditore e l'istituto finanziario

ARTICOLO 9

Regolamento delle Controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti.

1. Le controversie tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli indennizzi per esproprio, nazionalizzazione, sequestro e misure analoghe, comprese le controversie sull'ammontare dell'indennizzo, devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente.

2. Se una controversia non può essere regolata amichevolmente in un lasso di tempo di sei mesi a cominciare dalla data della richiesta di una delle Parti, presentata per iscritto, l'investitore di cui trattasi potrà sottoporre la controversia:

- a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio e alle sue istanze superiori;
- b) a un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
- c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie Relative agli Investimenti", per la messa in opera delle procedure d'arbitrato fissate dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, tutte le questioni relative ad un arbitrato o a una procedura giudiziaria in corso, fino a quando tali procedure non saranno terminate e una delle Parti in causa non avrà omesso di ottemperare al giudizio del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario designato, nei termini d'esecuzione fissati dalla sentenza o nei termini da stabilire sulla base della regolamentazione di diritto nazionale o internazionale applicabile in materia.

ARTICOLO 10.

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente per via diplomatica.

2. Se le controversie non possono essere regolate nel termine di tre mesi a cominciare dalla data nella quale una delle due Parti Contraenti ha presentato la richiesta per iscritto, esse saranno allora sottoposte, a domanda di una delle due Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente alle disposizioni del presente articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nella seguente maniera: ognuna delle Parti Contraenti dovrà previamente nominare un membro di questo Tribunale nel termine di due mesi, a cominciare dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato. In seguito, i due membri sceglieranno un cittadino di un Paese terzo, che avrà la carica di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato nel termine di tre mesi a contare dalla data della designazione degli altri due membri.

4. Se le designazioni non sono state effettuate nel termine previsto al paragrafo 3 del presente articolo, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, domandare che esse siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se questo è un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se gli è impossibile di accettare questo incarico per altre ragioni, il vicepresidente sarà invitato a farlo. Se il vicepresidente è anche lui un cittadino di una delle due Parti Contraenti oppure se è anche lui impossibilitato ad accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue, per grado d'anzianità, e che non è cittadino di una delle due Parti Contraenti sarà invitato a farlo.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno natura obbligatoria. Ognuna delle Parti Contraenti prenderà a suo carico le spese del proprio arbit e le spese relative alla sua partecipazione alla procedura d'arbitrato. Le spese concernenti Presidente e tutte le altre spese saranno divise in modo equo tra le due Parti. Il Tribunale arbitra stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 Relazioni tra i Governi

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto dell'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 Termini preferenziali

1. Se una questione è regolata tanto dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale al quale le due Parti Contraenti hanno aderito, o è altrimenti regolata dal diritto internazionale generale, le Parti Contraenti e i loro investitori beneficeranno delle disposizioni più favorevoli al loro caso.

2. Il presente Accordo non influenza in nessun modo i termini a carattere più favorevole conclusi tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data nella quale le due Parti Contraenti avranno notificato l'esecuzione delle loro rispettive procedure costituzionali.


2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni a cominciare dalla data di esecuzione delle procedure di notifica contemplate al paragrafo 1 del presente articolo, e sarà rinnovato tacitamente per dei periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della scadenza del periodo in corso.

3. In caso di denuncia, gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo resteranno da lui regolati per un periodo di cinque anni a contare dalla stessa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tutti gli effetti dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto in duplice originale a Libreville, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica Gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilancio
e della Privatizzazione

PROTOCOLLO

In occasione della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese per la Promozione e la Protezione degli Investimenti, le clausole seguenti sono state accettate e devono essere considerate come parte integrante del presente Accordo.

1. Con riferimento all'articolo 3:

a) Le attività legate agli investimenti, concernenti l'acquisto, la vendita e il trasporto di: materie prime e loro prodotti derivati, energia, combustibili, attrezzature, così come tutte le altre operazioni che vi si collegano o che sono legate alle iniziative imprenditoriali relative al presente Accordo, beneficeranno ugualmente sul territorio delle Parti Contraenti di un trattamento non meno favorevole di quello che è riservato alle attività e alle iniziative simili dei propri cittadini o degli investitori di un Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente regolamenterà, secondo le proprie leggi e regolamenti e nella maniera la più favorevole possibile, le questioni concernenti l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che esercitano delle attività legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. Con riferimento all'articolo 9:

Per quanto concerne l'arbitrato di cui al paragrafo 2, punto (b) dell'articolo 9, questo dovrà essere effettuato conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), contemplato dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli arbitri saranno nel numero di tre e, se non sono dei cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono delle relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

Il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma procederà, in qualità di "Appointing Authority" ai termini del Regolamento UNCITRAL, alle designazioni degli arbitri che si riveleranno necessarie ai termini del regolamento summenzionato;


Stoccolma sarà la sede dell'arbitrato, salvo accordo differente tra le Parti dell'arbitrato.

b) la decisione del Tribunale arbitrale dovrà in tutti i casi tenere conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale, riconosciuti dalle Parti Contraenti;

Il riconoscimento e l'esecuzione del giudizio arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolati dalle legislazioni nazionali rispettive, e ciò nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia, alle quali esse hanno aderito.


Fatto in duplice originale a Libreville, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica Gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilanci
e della Privatizzazione

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0077920